

LA VALIDITÀ DELLE DELIBERE

del collegio sindacale. Non è stato però, prima della nomina del sindaco unico, modificato lo statuto della società che continua a prevedere la nomina di un collegio sindacale

approvazione del bilancio, quella sul compenso all'amministratore (se commisurato agli utili) e sui compensi agli amministratori investiti di particolari cariche

ULTIMO COMMA

Sull'elusione è necessaria una riflessione più ampia

di **Dario Stevanato**

La presunta rilevanza penale dell'elusione è solo la punta dell'iceberg di una problematica più ampia, che riguarda la sanzionabilità penale delle questioni di diritto. Non sembra in proposito che questa sanzionabilità, escludibile solo attraverso il concetto di dolo specifico e di fittizietà dei costi fosse uno degli obiettivi consapevoli della attuale legge penale tributaria. Quest'ultima intendeva solo limitare l'antieconomicità processuale delle frequentissime, e poco efficaci, azioni penali connesse alla punibilità della mancata annotazione dei corrispettivi. Il passaggio al reato di dichiarazione infedele non fu accompagnato ad alcuna riflessione sulla differenza tra ricchezza non registrata (questioni di fatto) e maggiore imponibile accertato reinterpretando vicende dichiarate. In questo quadro, la punizione delle questioni di diritto è stata un incidente di percorso, una sorta di "vittima collaterale".

Dietro a questi equivoci c'è una mancata riflessione sul concetto stesso di evasione, rispetto al quale evocare il concetto di «evasione interpretativa» è un passo avanti anche se ancora non rende l'idea che non di vera evasione si tratta, in quanto non sottrae nulla ai controlli del fisco. Questo anche quando la questione di diritto provoca definitiva sottrazione di imponibili. L'applicazione di regimi erronei, o interessa-

ti, è molto meno insidiosa per il fisco.

A questo proposito gli spazi di sanzionabilità penale dell'elusione - recentemente ipotizzata dalla Cassazione - è contraria a ogni logica, giacché la stessa postula un obbligo in capo al contribuente di autodisapplicare, nella dichiarazione, gli effetti previsti dalle regole legali per i propri comportamenti, in nome di un ineffabile «spirito del sistema» che sarebbe aggirato da tali comportamenti. Il contribuente dovrebbe insomma violare e non tener

IL NODO DA SCIogliere

La rilevanza penale è la punta di un iceberg della problematica relativa alla sanzionabilità delle questioni di diritto

conto delle regole scritte applicabili nel suo caso, e scrutare nelle recondite simmetrie del sistema per individuare le imposte eluse e autoaccertarsi. Ora, se è opportuno che un tale potere di disapplicazione delle regole legali sia attribuito, ex post, all'amministrazione finanziaria in sede di accertamento, non ha davvero senso addossare un simile compito al contribuente, posto che la dichiarazione non può che conformarsi alle norme previste per la fattispecie posta in essere.

Finora gli eccessi della repressione penale delle questioni interpretative, compresa l'elusione, sono stati

fronteggiati facendo leva sull'assenza del dolo. È un obiettivo ampiamente utilizzato dai giudici penali per tutti i rilievi sull'imputazione soggettiva o temporale della ricchezza, che emergerà prima o poi in altri periodi di imposta o presso altri soggetti. In altri casi il contribuente ha però realizzato una qualche convenienza fiscale, e gli affari sono stati strutturati a ragion veduta secondo le modalità giuridiche più convenienti tra quelle offerte dal sistema. In genere, soprattutto per questioni economicamente importanti, non si tratta di errori fortuiti, dovuti a disattenzione, ma di opzioni interpretative intenzionali, magari realizzate dopo approfondimenti e studi specifici, anche sul tema della loro elusività potenziale. Questa intenzionalità del comportamento consente di escludere il dolo solo valorizzando la convinzione del contribuente di stare esercitando una facoltà legittima. Cioè di muoversi correttamente tra le varie opzioni offerte dalla normativa tributaria, anche alla luce delle motivazioni economiche.

Non è un terreno facile, ma la giurisprudenza penale lo stava quasi capendo, fino alle drammatizzazioni degli ultimi complessi episodi e, più in generale, di questo periodo. Ben venga quindi un intervento legislativo, purché accompagnato da quella serenità e da quella riflessione sui contenuti che finora sembrano essere mancate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATRICE: Uni-
à 21 - 07100
148.

egneria ed
e adegua-
0000200005

012 Prot. n.

ntaggiosa ai

s.r.l. (Capo-
lante) - Ing.
allin (man-
147 MILANO.
3.

gge e oneri

/201.
amministra-
ribili infor-
punto 1 del

Ing. Simone
il: sloddo@

nti alla UOC
di Roma e
mplessivo €

odontoiatri-
pparecchia-
stimato IVA
orale valore
microscopio
79490 - n. 1
; Lotto n. 6
stimato IVA
ore stimato
ture per la
IVA esclusa
itotecnici e
o EUR; lotto

ta Ufficiale
lica italiana

pubblicato
secondo le
ra italiana)
falliero San
- ITALIA.
siti sul sito
si all'Unità
Neri, P.zza
33062780 -

nto e la
soggetto
nto delle
ile n. 18.
ato nella
è di Euro
umento
a chiusa
12, Viale
ovranno
entro e
17 luglio
nentare,
ito web